

## **Regolamento dei “*warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006-2011*”**

### **Art. 1 - *warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006 – 2011***

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di KME Group S.p.A. (già denominata “S.M.I. – Società Metallurgica Italiana S.p.A.” e di seguito “KME Group”), riunitasi in data 19 maggio 2006, ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, di nominali massimi € 26.000.000,00 mediante emissione, anche in più riprese, di azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale (come da delibera della medesima Assemblea straordinaria), destinate esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori di massimi n. 74.285.714 “*warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006–2009*”, successivamente denominati, come *infra* precisato, “*warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A 2006–2011*” (di seguito “*warrant*”) la cui emissione è stata deliberata dalla predetta Assemblea straordinaria degli Azionisti nell'ambito della operazione di aumento di capitale offerto in opzione ai medesimi.

In esecuzione della delega allo stesso attribuita dalla medesima predetta Assemblea degli Azionisti del 19 maggio 2006, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella sua riunione del 28 giugno 2006, ha determinato in massimi € 25.973.640,00 l'entità massima dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei *warrant* emessi, determinando preventivamente in n. 74.210.400 il loro numero e quindi in massime n. 74.210.400 le azioni ordinarie da emettere successivamente a servizio del loro esercizio.

In esecuzione dell'operazione in parola ed a seguito del raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio in ragione di n. 1 nuova azione ogni gruppo composto da n. 3 azioni della medesima categoria possedute deliberato dalla Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 21 giugno 2007, sono risultati complessivamente in circolazione n. 73.899.627 *warrant* il cui esercizio determinerà l'emissione di massime n. 24.633.209 azioni ordinarie KME Group S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, con il conseguente aumento del capitale sociale per massimi €25.864.869,45.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di KME Group del 2 dicembre 2009 ha deliberato, tra l'altro, la proroga del termine finale di esercizio dei “*warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009*”, dall'originaria scadenza fissata all'11 dicembre 2009 alla nuova scadenza fissata al 30 dicembre 2011, modificando conseguentemente la denominazione dei suddetti *warrant* in “*warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A 2006/2011*”, con conseguente termine ultimo per l'esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dei *warrant* al 13 gennaio 2012.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 2 dicembre 2009 ha altresì deliberato il frazionamento delle azioni ordinarie e di risparmio KME Group, entrambe prive dell'indicazione del valore nominale e, in particolare delle n. 235.494.342 azioni ordinarie e delle n. 19.072.110 azioni di risparmio rappresentative del capitale sociale di KME Group in circolazione secondo il seguente rapporto di assegnazione: (i) n. 3 azioni ordinarie ogni gruppo di n. 2 azioni ordinarie possedute; (ii) n. 3 azioni di risparmio ogni gruppo di n. 2 azioni di risparmio possedute. Ad esito del suddetto frazionamento, risultano complessivamente in circolazione n. 67.895.450 *warrant* (dopo l'annullamento di n. 1 *warrant* al fine di rendere l'operazione di frazionamento

aritmeticamente possibile) il cui esercizio determinerà l'emissione di massime n. 33.947.725 azioni ordinarie KME Group, prive di indicazione del valore nominale, con il conseguente aumento del capitale sociale per massimi €23.763.407,50.

Ad esito del frazionamento delle azioni ordinarie sopra descritto, i portatori dei *warrant* avranno diritto a sottoscrivere – con le modalità e i termini indicati nel presente Regolamento – n. 1 nuova azione ordinaria KME Group priva di indicazione di valore nominale, godimento regolare, ogni gruppo composto da n. 2 *warrant* presentato per l'esercizio ad un prezzo unitario pari ad €0,70 per azione, salvo quanto previsto al successivo art. 3.

I *warrant* sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

I *warrant* circoleranno separatamente dalle azioni a cui sono abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

## **Art. 2 - Modalità di esercizio dei *warrant***

- D) I portatori dei *warrant* potranno richiedere di sottoscrivere in qualsiasi momento, salvo quanto previsto al successivo punto IV – a partire dal 1° gennaio 2007 e presentando la richiesta entro il termine del 30 dicembre 2011 - azioni ordinarie KME Group in ragione di n. 1 nuova azione ordinaria ogni gruppo composto da n. 2 *warrant* presentato per l'esercizio, al prezzo unitario di €0,70, salvo quanto previsto al successivo art. 3;
- II) le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui i *warrant* sono depositati. L'esercizio dei *warrant* avrà effetto anche ai fini di quanto previsto al successivo punto III, il decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo per quelle presentate nel mese di dicembre 2011 che avranno effetto il 13 gennaio 2012. Alla data di efficacia dell'esercizio dei *warrant*, KME Group provvederà ad emettere le azioni sottoscritte, mettendole a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli S.p.A.;
- III) le azioni sottoscritte in esercizio dei *warrant* avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie KME Group trattate in Borsa alla data di efficacia dell'esercizio dei *warrant*.  
Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti;
- IV) l'esercizio dei *warrant* sarà sospeso dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione di KME Group convoca le Assemblee dei soci titolari di azioni ordinarie KME Group sino al giorno (incluso), in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare – anche in convocazione successiva alla prima - e, comunque sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime.  
Le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno di riunione del Consiglio di Amministrazione avranno effetto – nel rispetto comunque di quanto previsto all'art. 2 – in ogni caso in tempo utile per partecipare all'Assemblea ovvero per riscuotere il dividendo;
- V) i *warrant* che non fossero presentati per l'esercizio entro il termine ultimo del 30 dicembre 2011 decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad

ogni effetto;

- VI) all'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei *warrant*: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei *warrant* non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "*U.S. Person*" come definita ai tempi della "*Regulations S*". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei *warrant* sarà attribuita ai portatori di *warrant* che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

### **Art. 3 - Diritti dei portatori dei *warrant* in caso di operazioni sul capitale sociale di KME Group**

Qualora KME Group dia esecuzione entro il 13 gennaio 2012:

- I) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette od indirette – o con *warrant*, non saranno modificati né il numero di azioni sottoscrivibili per ogni *warrant* né il prezzo di sottoscrizione di ciascuna di esse. La società concederà ai portatori di *warrant* la facoltà di esercitare il relativo diritto di sottoscrizione prima della data di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare le relative deliberazioni, ovvero prima della data di stacco del diritto, qualora l'operazione sul capitale sociale fosse deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- II) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, saranno variati di conseguenza il numero delle azioni sottoscrivibili dai portatori dei *warrant* ed il prezzo di sottoscrizione di ciascuna di esse;
- III) alla riduzione del capitale per perdite, mediante l'annullamento di azioni, salvo quelle eventualmente possedute dalla Società, il numero delle azioni sottoscrivibili per ciascun *warrant* sarà diminuito proporzionalmente, fermo restando il prezzo di sottoscrizione;
- IV) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il prezzo di sottoscrizione delle azioni né il numero delle azioni sottoscrivibili per ciascun *warrant* come indicato al precedente art. 2;
- V) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di azioni sottoscrivibili per ciascun *warrant* ed il prezzo di sottoscrizione non saranno modificati. All'atto dell'esercizio dei *warrant* saranno assegnate gratuitamente tante azioni quante ne sarebbero state assegnate alle azioni sottoscritte esercitando i *warrant* prima dell'aumento gratuito del capitale;
- VI) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli Amministratori e/o prestatori di lavoro della Società e delle Società dalla stessa controllate e delle controllate di queste ultime, non saranno modificati né il numero di azioni sottoscrivibili né il prezzo di sottoscrizione;
- VII) ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, sarà conseguentemente modificato il numero delle azioni sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il numero delle azioni sottoscrivibili e/o, se del caso, il prezzo di esercizio dei *warrant* secondo metodologie di generale accettazione.

Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto dell'esercizio dei *warrant* spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei *warrant* avrà diritto di sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

#### **Art. 4 - Soggetti incaricati**

Le operazioni di esercizio dei *warrant* avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A.

#### **Art. 5 - Termini di decadenza**

Il diritto di esercizio dei *warrant* dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il 30 dicembre 2011.

#### **Art. 6 - Regime fiscale**

In base alla normativa vigente alla data di approvazione del presente Regolamento, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di *warrant* di sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia con azioni negoziate in mercati regolamentati, se non conseguite nell'esercizio di arti e professioni o d'impresе, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposizione fiscale come segue:

a) concorrono alla formazione del reddito imponibile, nella misura del 40% del loro ammontare, le plusvalenze derivanti da cessioni di *warrant* - effettuate anche nei confronti di soggetti diversi nell'arco di dodici mesi, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi - che consentono l'acquisizione di una partecipazione qualificata come definita dall'art. 67, comma 1, lett. c), del DPR 917/1986 (TUIR), tenendo conto a tal fine anche delle cessioni dirette delle partecipazioni e altri diritti effettuate nello stesso periodo di 12 mesi;

b) sono soggette ad imposta sostitutiva, con l'aliquota del 12,50%, le plusvalenze derivanti da cessioni di *warrant* che - effettuate sempre nell'arco di 12 mesi, anche nei confronti di soggetti diversi - non consentono, anche unitamente alla diretta cessione delle partecipazioni e altri diritti, l'acquisizione di una partecipazione qualificata.

Le plusvalenze conseguite da soggetti non residenti in Italia, se relative a partecipazioni non qualificate, realizzate mediante la cessione di *warrant* negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, non sono soggette alla predetta imposta sostitutiva.

Le plusvalenze connesse a partecipazioni qualificate conseguite dai medesimi soggetti sono, in ogni caso, assoggettate all'imposta sostitutiva del 27%, salva l'applicazione dei regimi convenzionali più favorevoli derivanti dai trattamenti contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia con i Paesi di residenza dei percipienti.

Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi e delle relative eventuali interferenze con la distinta disciplina dei redditi di capitale, si rinvia al D.Lgs. 21.11.1997 n. 461, come successivamente modificato, e al Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR), nonché agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati.

#### **Art. 7 – Quotazione**

Verrà richiesta alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei *warrant* alla quotazione ufficiale.

#### **Art. 8 – Varie**

Tutte le comunicazioni di KME Group ai portatori dei *warrant* verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Il possesso dei *warrant* comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Per qualsiasi contestazione relativa ai *warrant* ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria della sede sociale.